


INTIMAZIONE**03 MAR. 2015**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 17 febbraio 2015 del Comune di Muzzano, mediante la quale è chiesta alla Sezione degli enti locali la ratifica del mandato di prestazione alle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA per l'illuminazione pubblica (in seguito mandato IP);

preso atto che:

- il mandato è stato approvato dal Consiglio comunale in data 20 maggio 2014;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso dell'Ufficio energia del DFE su analogo mandato;

considerato,

In generale

- i mandati di prestazione sono regolati dalla LOC all'art. 193 b LOC. Essi devono prevedere determinati contenuti e vanno adottati dal Legislativo comunale, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali (art. 193 b cpv. 3 LOC, art. 186 e segg. LOC).
Con il mandato in questione la gestione del servizio dell'illuminazione pubblica nel Comune di Muzzano è assegnata a AIL SA, che è proprietaria degli impianti di IP. AIL SA mette quindi a disposizione un pacchetto di prestazioni, comprensivo di diverse offerte quali la messa a disposizione di proprie infrastrutture, la garanzia del loro funzionamento e la loro manutenzione. I contenuti del mandato sono quindi pure assimilabili ai contenuti di un accordo ai sensi dell'art. 14b Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, articolo in vigore dal 1. gennaio 2014;
- come detto AIL SA si impegna pure a fornire l'energia destinata al funzionamento dei propri impianti. Acquirente dell'energia è AIL SA e non il Comune direttamente. Non si configura pertanto fra Comune e AIL SA un rapporto di "semplice" fornitura e vendita dell'energia elettrica da distributore a utente finale, quale quello previsto dagli articoli 5, 9 e segg. LA-LAEI. Ciò posto, non contravviene ancora a disposti di diritto superiore la durata del mandato e la facoltà di rinnovare tacitamente lo stesso, eventualmente oltre il momento della liberalizzazione del mercato (vedi articoli 5 e 6 del mandato); in particolare vista l'impostazione dei rapporti fra Comune e AIL SA in concreto in questione, la medesima non si pone in contrasto con la facoltà per i consumatori finali di scegliere a tempo debito liberamente il loro fornitore di energia elettrica, al momento in cui la liberalizzazione entrerà in vigore definitivamente.

Sui singoli disposti del mandato

art. 7.2

Quanto stabilito all'art. 7.2 va riferito agli impianti per l'illuminazione pubblica. Il disposto per maggior chiarezza è quindi precisato d'ufficio come segue:

*Con la firma del presente contratto il Comune autorizza l'Azienda alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie **all'adempimento del mandato di illuminazione pubblica.***

art. 14.1

Il Comune - in caso di trasferimento degli impianti e di subingresso di terzi negli obblighi/diritti contrattuali - deve dare il proprio preavviso positivo. L'articolo è quindi completato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

*Il contratto e le proprietà degli impianti stessi di IP potranno essere ceduti dall'Azienda a terzi, riservato **il preavviso positivo** e il diritto di prelazione del Comune, e a condizione ... omissis ...*

Ritenuto che il mandato non contrasta per il resto con disposizioni di legge;

richiamati gli artt. 193 b, 186 e segg. LOC, i disposti della LA-LAEI e del Regolamento LA-LAEI;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 maggio 1994;

r i s o l v e:

1. E' approvato il mandato di prestazione assegnato dal Comune di Muzzano a AIL SA per l'illuminazione pubblica. E' riservato quanto disposto al punto 2.
2. I seguenti articoli sono modificati d'ufficio come segue (**parte in grassetto**):
art. 7.2.
*Con la firma del presente contratto il Comune autorizza l'Azienda alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie **all'adempimento del mandato di illuminazione pubblica.***

art. 14.1
*Il contratto e le proprietà degli impianti stessi di IP potranno essere ceduti dall'Azienda a terzi, riservato **il preavviso positivo** e il diritto di prelazione del Comune, e a condizione ... omissis ...*
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Muzzano, 6933 Muzzano;
- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, CP 1531, 6900 Lugano.

Invio interno a:

- Ufficio energia del DFE (dfe-energia@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (3).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca